

Allegato B) alla delibera di Consiglio comunale n. 26 del 27.06.2007



COMUNE DI SANTA GIUSTINA

Provincia di Belluno

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Variante parziale n. 1/2007 al Regolamento Edilizio del Comune di Santa Giustina, redatta ai sensi dell'art. 50 comma 4 lettera l) della L.R. 61/1985 e s.m.i.

ART. 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Le norme del presente Piano si applicano in tutto il territorio del Comune di Santa Giustina, riguardano specificatamente la disciplina per le installazioni di: insegne, targhe e pannelli d'esercizio, cartelli pubblicitari, e altri mezzi pubblicitari.

ART. 2 OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E DELLE INSEGNE

Il presente Regolamento disciplina l'installazione di nuovi impianti pubblicitari all'interno del territorio del Comune di Santa Giustina e comprende le norme transitorie per l'adeguamento di quelli esistenti.

L'Ente competente al controllo e alle procedure autorizzative per l'installazione degli impianti pubblicitari è l'Amministrazione Comunale mediante il Settore Edilizia Privata ed Urbanistica e il Settore Polizia Municipale, nei seguenti casi:

- all'interno dei centri abitati;
- fuori dai centri abitati.

La procedura autorizzativa è sempre subordinata all'approvazione da parte delle Soprintendenze di competenza qualora l'insegna di esercizio (vedasi art. 7 definizione) ricada nelle aree di interesse storico o paesistico ambientale (D.Lgs n. 42/2004).

Lungo o in vista delle strade comunali, provinciali, regionali, statali ecc.: l'autorizzazione è rilasciata dall'ente proprietario della strada, così come previsto dall'art. 53 del D.P.R. 16.12.1992 nr. 495 e successive modifiche ed integrazioni.

Non rientrano nel presente Regolamento :

- i segnali turistici e di territorio di cui all'art. 134 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada per la cui collocazione è competente il Settore Polizia Municipale.

Art. 3 – ZONIZZAZIONE

Ai fini della localizzazione degli impianti pubblicitari e della definizione delle caratteristiche cui devono rispondere, il territorio comunale nel centro abitato è suddiviso nelle seguenti zone territoriali omogenee:

A (IE)- Zone di massima tutela: sono quelle facenti parte dei nuclei di carattere storico.

B - Zone di attenzione attenuata: sono quelle residenziali di completamento o destinate a nuovi complessi insediativi residenziali.

D (MP-SIN ecc.) - Zone attrezzature produttive artigianali e commerciali: sono le zone destinate a nuovi complessi insediativi industriali e artigianali nonché le zone degli insediamenti consolidati con destinazione produttiva, anche con caratteristiche artigianali, commerciali e terziarie.

FCA – Zona esterna al perimetro del centro abitato (art. 4 D.Lgs. 285/92): è la porzione di territorio compresa tra il perimetro del centro abitato ed il limite comunale, normata dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione.

Art. 4 - FINALITÀ ED OBIETTIVI

Finalità del presente Regolamento è definire le norme cui dovranno attenersi tutti i impianti pubblicitari da installarsi secondo i seguenti criteri:

- armonizzazione con il contesto urbano in cui si inseriscono;
- rispetto e tutela dei beni di interesse storico e delle bellezze naturali;
- salvaguardia delle esigenze della circolazione;
- rispetto e tutela delle caratteristiche degli edifici sui quali può essere autorizzata l'installazione.

Tali norme introducono altresì elementi di garanzia e salvaguardia nei confronti della sicurezza, del decoro, della compatibilità ambientale e della funzionalità.

Art. 5 SICUREZZA

L'insieme delle norme vuole garantire che gli impianti pubblicitari non costituiscano in alcun modo pericolo o disturbo alla sicurezza, sia per quanto riguarda la circolazione veicolare che per quella pedonale.

Le eventuali strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

Art. 6 DECORO E DELLA COMPATIBILITÀ AMBIENTALE

La presente disciplina, per i principi stessi cui si è ispirata nella sua formulazione (tra i quali, in prevalenza, quello di compatibilità ambientale), vuole garantire che i gli impianti pubblicitari non si pongano, sul territorio, come elementi di disturbo formale all'ambiente naturale o di quello umanizzato, ma al contrario, ove possibile, e specie nell'ambito del contesto storico cittadino, diventino per le loro caratteristiche e per il posizionamento, elementi di arredo e occasione di arricchimento del panorama urbano. A questo scopo, le norme del presente regolamento disciplinano, oltre i criteri di compatibilità con le diverse parti del territorio, anche le caratteristiche estetico-strutturali delle diverse tipologie.

Viene riservata particolare attenzione al tema della fruibilità del contesto urbano, al fine di garantire che gli impianti pubblicitari non costituiscano impedimento ad un funzionale uso del territorio, andando invece, ove possibile, ad aumentarne la leggibilità dell'informazione per i cittadini circa la presenza di esercizi commerciali o altre strutture di loro interesse.

Art. 7 – DEFINIZIONI

Gli **impianti pubblicitari** si suddividono nelle seguenti fattispecie:

7.1 Insegne di esercizio

Per insegne, targhe e pannelli d'esercizio si intendono le scritte, tabelle e simili a carattere permanente, esposti esclusivamente nella sede di un esercizio, di una industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che vengono prestati; le caratteristiche di tali impianti pubblicitari devono essere tali da adempiere alla loro funzione, esclusiva o principale, che è l'identificazione immediata dell'attività.

7.2 Cartelli pubblicitari

Per cartelli pubblicitari si intendono tutti quei mezzi collocati su pali o su supporti autonomi di qualsiasi tipo che tendono ad attirare l'attenzione su determinati prodotti, servizi od attività di qualsiasi natura, esposti in luogo diverso da quello di esercizio di una qualsivoglia attività, lungo le strade comunali, regionali o statali o piazze pubbliche.

7.3 Altri mezzi pubblicitari

Per altri mezzi pubblicitari si intendono le scritte o simboli o richiami di ogni tipo, esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'attività, di qualsiasi natura essa sia.

Fra essi sono annoverate in particolare le preinsegne, che sono finalizzate alla pubblicizzazione direzionale della sede, presente sul territorio del Comune, dove si esercita una determinata attività, installate in modo da facilitarne il reperimento e situate nel raggio di 5 km dalla medesima.

Art. 8 INSEGNE - NORMATIVA GENERALE DI ZONA.

Sono ammesse solo insegne di tipo frontale, cioè applicate o sul paramento esterno dell'edificio o sui manufatti di pertinenza dello stesso. Non sono ammesse le insegne a bandiera, salvo l'unica tipologia in ferro battuto artistico, prevista dal presente Regolamento, o qualora il loro utilizzo sia finalizzato alla segnalazione di farmacie, posti di pronto soccorso, di pronto intervento e forze dell'ordine.

La normativa generale di zona, definisce e individua le tipologie e le dimensioni delle *insegne di esercizio* ammesse in ciascuna zona territoriale omogenea situata all'interno e fuori dal centro abitato.

Zona A(IE) - Zona di massima tutela

In questa zona, qualsiasi insegna deve essere progettata, realizzata ed installata in modo da armonizzarsi per forma, colore e materiali con l'ambiente circostante. Vi sarà quindi una maggiore discrezionalità dell'Amministrazione comunale nell'esprimere eventuali motivati dinieghi al rilascio di autorizzazioni.

Nel centro storico, si privilegia l'uso delle lettere singole all'interno della vetrina.

In tale Zona A (IE) è ammessa l'installazione esclusivamente delle seguenti tipologie:

- VETROFANIE, VETROGRAFIE
- BASSORILIEVI, GRAFFITI, MOSAICI, FREGI
- PLANCE, PANNELLI
- LETTERE SINGOLE
- LETTERE SINGOLE INTERNE ALLA VETRINA
- ISCRIZIONI DIPINTE – MURALES
- ISCRIZIONI SU TENDE
- TARGHE
- CASSONETTI INTERNI ALLA VETRINA (ed interni al serramento)
- BANDIERA IN FERRO BATTUTO

Zona B - Zona di attenzione attenuata

In tali zone è ammessa l'installazione delle seguenti insegne:

- VETROFANIE, VETROGRAFIE
- BASSORILIEVI, GRAFFITI, MOSAICI, FREGI
- PLANCE, PANNELLI
- LETTERE SINGOLE
- LETTERE SINGOLE INTERNE ALLA VETRINA
- FILAMENTI NEON
- CASSONETTI
- CASSONETTI INTERNI ALLA VETRINA (ed interni al serramento)
- ISCRIZIONI DIPINTE – MURALES
- ISCRIZIONI SU TENDE
- TARGHE
- BANDIERE IN FERRO BATTUTO

Zona D e FCA - Zona attrezzature produttive artigianali e commerciali - Zona esterna al perimetro del centro abitato

In tali zone è ammessa l'installazione delle seguenti insegne:

- VETROFANIE, VETROGRAFIE
- BASSORILIEVI, GRAFFITI, MOSAICI, FREGI
- PLANCE, PANNELLI
- PANNELLI INTERNI A PORTICI O GALLERIE
- LETTERE SINGOLE
- LETTERE SINGOLE INTERNE ALLA VETRINA
- FILAMENTI NEON
- CASSONETTI
- CASSONETTI INTERNI ALLA VETRINA (ed interni al serramento)
- ISCRIZIONI DIPINTE – MURALES
- ISCRIZIONI SU TENDE
- TARGHE
- BANDIERE IN FERRO BATTUTO

Art. 9 – ABACO DELLE INSEGNE

Vetrofonie: sono adesivi applicati nella parte interna della vetrina o nella superficie del foro vetrina. Le vetrografie possono essere realizzate direttamente sulla vetrina o sul serramento.

Prescrizioni Generali : *dimensione massima relativa al foro vetrina per singola vetrina 10% nella zona A; 30% per vetrina nelle altre zone.*



Bassorilievi, Mosaici, Fregi e graffiti: Si tratta di opere realizzate in pietra, marmo o metallo con tecniche diverse, lavorazione spesso artigianale.

Prescrizioni Generali : *da collocarsi preferibilmente all'interno di eventuali cornici o stipiti o al di sopra di esse, con misura massima uguale al filo esterno della cornice stessa. Sporto max 5 cm. Dimensione massima assoluta per esercizi privi di superficie a vetrina 0.16 mq nelle zone A, nelle altre zone 0.25 mq; Posizione in aderenza.*



Plance- Pannelli: Si tratta di superfici monodirezionali, stampate o dipinte, realizzate in metallo, legno, pietra o materiale plastico. In ogni caso non possono interrompere cornici di pietra, stipiti, griglie in ferro battuto o altri elementi architettonici che fanno parte integrante delle aperture.

Prescrizioni Generali: *non è consentita l'applicazione di plance su edifici che presentano un trattamento dei materiali di rivestimento di particolare pregio: bugnato, rivestimento in lastre in pietra ecc.; il posizionamento è vietato sopra a fori vetrina di tipologia ad arco.*

Sporto max. 15 cm; dimensione massima relativa alla vetrina 10% in zona A e 30% nelle altre zone.

Illuminazione solo con sorgente esterna, sporgenza massima del faretto di cm 50.

Il materiale della lampada e dei bracci dovrà essere in sintonia con il materiale dei serramenti dell'esercizio.



Lettere singole interne alla vetrina: Si tratta di lettere a caratteri indipendenti su superfici monodirezionali, collocate all'interno della vetrina e realizzate in materiale plastico o in metallo.

Prescrizioni Generali: *tale tipologia si consiglia per la zona A; l'illuminazione deve avvenire solo con sorgente esterna.*

Dimensione massima relativa alla vetrina 10% nella zona A; 20% nelle altre zone. Posizione in spessore o in aderenza.



Filamento neon: Si tratta di tubi fluorescenti piegati a caldo.

Prescrizioni Generali : sporto max 5 cm.

Dimensione massima assoluta mq 5.00; dimensione massima relativa alla vetrina 30%.

Posizione in spessore o in aderenza.



Lettere Singole: Si tratta di lettere a caratteri indipendenti che possono essere realizzate in materiale plastico, in metallo o in legno. La grafica in questa tipologia è determinante per ottenere un risultato lineare, leggibile e coerente con l'edificio.

Prescrizioni Generali: nelle zone A sono consentiti materiali come: ottone, rame, ferro ed alluminio.

Illuminazione con sorgente esterna anche retro illuminante; non sono ammesse lettere luminose tipo cassonetto, salvo in zona D.

Dimensione massima relativa alla vetrina 10% in zone A e 30% in altre zone; dimensione massima assoluta per esercizi privi di vetrina mq 3.00 in zona A e mq 5.00 in altre zone.

Posizionare in aderenza o a distanza, sporto max cm 10.



Cassonetti: Si tratta di strutture parallelepipedo costruite da una gabbia di metallo, legno o materiale plastico, su cui si applica una plancia.

Prescrizioni Generali: non ammesse nelle zone A. I cassonetti possono essere luminosi. Dimensione massima relativa alla vetrina 30% Dimensione massima assoluta per esercizi privi di vetrina 10.00 mq.

Posizionare in aderenza, sporto max cm15.



Cassonetti interni alla vetrina: Si tratta di strutture parallelepipedo costruite da una gabbia in metallo, legno o materiale plastico, su cui è applicata una plancia.

Prescrizioni Generali: i cassonetti interni alla vetrina possono essere luminosi. Dimensione massima relativa alla vetrina 10% in zone A e 20% in altre zone.

Dimensione massima assoluta mq 0.20 in zona A e mq 0.50 in altre zone.

Posizionare in aderenza o a distanza, sporto max cm10.



Iscrizioni dipinte - murali: Trattasi di iscrizioni dipinte direttamente sulla parete, che devono comunque tener conto delle eventuali preesistenze e delle tonalità cromatiche dell'edificio su cui insistono.

Prescrizioni Generali: illuminazione solo con sorgente esterna.

Dimensione massima relativa alla vetrina 10% in zona A e 30% in altre zone; dimensione massima assoluta mq 0.50 in zona A e mq 1.00 in altre zone.

Posizionare in aderenza.



Iscrizioni riportate su tende d'esercizio: le iscrizioni devono riportare esclusivamente la denominazione dell'attività in caratteri alfanumerici, eventualmente completata dal simbolo o marchio dell'attività, senza altri messaggi pubblicitari.

Prescrizioni Generali: illuminazione non ammessa. L'altezza dal suolo delle tende su spazio pedonale aperto al pubblico deve essere in ogni punto non inferiore a ml 2.20 (ivi comprese le eventuali velette ancorché in tessuto) e la proiezione della sporgenza deve distare almeno 50 cm dal filo esterno del marciapiede.

L'apposizione delle tende può essere vietata quando esse costituiscano ostacolo al traffico o comunque limitino la visibilità.



Targhe: Trattasi di pannelli che riportano solo ed esclusivamente la denominazione dell'attività svolta, con scritta a caratteri alfanumerici, completata da simboli e marchi. Può essere installata solo presso la sede dell'attività.

Prescrizioni Generali: qualora siano collocate più targhe sulla stessa superficie, le stesse dovranno avere forma e materiali analoghi.

Le targhe non devono essere applicate in modo da alterare negativamente l'immagine complessiva delle facciate, o dei singoli elementi architettonici degli edifici di pregio. I materiali consentiti sono: ottone, plexiglass trasparente o leggermente opaco, vetro e ferro battuto artistico. Illuminazione non ammessa. Dimensione massima cm 40x30 cm in zona A e cm 60x40 in altre zone.

Posizionamento in aderenza.



Bandiera in ferro battuto: superfici bidimensionali in ferro battuto artistico.

Prescrizioni Generali: la proiezione dello sporto dell'insegna non dovrà interessare aree carrabili o pregiudicare la sicurezza della viabilità stradale.

Illuminazione con sorgente esterna. Altezza minima 2.50 m.; dimensione massima assoluta mq 0.30 in zona A e mq 0.50 in altre zone.



Preinsegna Direzionale

Si considerano preinsegne direzionali le strutture supportate da un idoneo sostegno, realizzato su manufatti bifacciali e bidimensionali, utilizzabili su una o entrambi le facce, finalizzate alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installate in modo da facilitare il reperimento della sede stessa. Le preinsegne devono avere forma rettangolare di dimensioni pari a 1.00x 0.20 o 1.50x0.30 m, è ammesso un abbinamento massimo di 6 preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano uguali dimensioni.

Non possono essere luminose. Deve essere garantita la visibilità di impianti semaforici, incroci e segnali stradali.



ART. 10 INSTALLAZIONE DI CARTELLI PUBBLICITARI

I cartelli pubblicitari non possono essere installati nel centro abitato, nelle zone vincolate ed in corrispondenza degli edifici vincolati dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici del Paesaggio (D.Lgs n. 42/2004).

Non è ammessa l'illuminazione né diretta né indiretta. Superficie massima ammissibile 4.00 mq.

ART. 11 INSTALLAZIONE DI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI

Gli altri mezzi pubblicitari, come definiti al precedente art.7, devono avere forma rettangolare di dimensioni pari a 1.00 x 0.20 o 1.50 x 0.30 m. Deve essere garantita la visibilità di impianti semaforici, incroci e segnali stradali.

Art. 12 LIMITAZIONI GENERALI

1. Per ciascun prospetto, le dimensioni delle insegne di esercizio devono adeguarsi, caso per caso, al contesto in cui si trovano e corrispondere alle normali esigenze di identificazione dell'attività a cui si riferiscono.

2. I cartelli pubblicitari possono essere costituiti da quadri in lamiera zincata, con cornici di ferro verniciato nelle misure adatte per ogni posizione, a una o due piantane nelle misure di 1.00x1.40; 1.40x2.00;2.00x2.00, 2.00x1.40.

3. La superficie totale degli impianti pubblicitari è da destinare, per il 75% alle affissioni di natura commerciale, per il 20% alle affissioni di natura istituzionale, sociali o privi di rilevanza economica e per il 5% alla attribuzione a soggetti privati.
4. I cartelli pubblicitari e gli altri mezzi pubblicitari non paralleli al senso di marcia e non aderenti ad un fabbricato devono distare non meno di tre metri dal limite della carreggiata. Se il cartello è installato su palo è preferibile che la parte "a bandiera" sia rivolta in senso opposto alla carreggiata.
5. In tutto il territorio comunale non è ammessa la collocazione di insegne luminose a bandiera poste su pareti degli edifici, fuori o sottoportoico.
6. In tutto il territorio comunale le locandine pubblicitarie possono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno.
7. L'utilizzo di luce intermittente è ammesso soltanto per i mezzi identificativi delle farmacie, recanti il simbolo a croce verde;
8. L'esposizione di striscioni recanti pubblicità commerciale ed artigianale è ammessa soltanto nelle posizioni individuate preventivamente dall'Amministrazione comunale; detti mezzi devono avere superficie fissa di metri 7 per 1 m, messaggio riportato su entrambi i lati ed altezza minima dal suolo di 4.5 metri. (Salvo casi particolari dettate da esigenze dell'Amministrazione.)
9. E' vietata in ogni caso la collocazione di insegne con caratteristiche grafiche e/o in punti tali da poter generare confusione con la segnaletica stradale o comunque da intralciare la circolazione.
10. La distanza tra cartello e cartello non dovrà essere inferiore ai 25 metri per ogni lato di strada, possibilmente sfalsandoli rispetto alla direttrice di marcia, fatti salvi comunque eventuali vincoli o limitazioni da valutarsi caso per caso a tutela delle bellezze naturali e del paesaggio e di manufatti di interesse storico, ambientale ed artistico.

Art. 13 PROCEDURA AUTORIZZATIVA

Non possono essere installati o esposti impianti pubblicitari quali, insegne, targhe, cartelli, e altri mezzi pubblicitari in genere, situati in luogo pubblico e privato, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale. L'intervento è subordinato alla **Denuncia Inizio Attività**, ai sensi del D.P.R. 6/06/2001 n. 380 e della Legge n. 241/1990, e all'ottenimento dei relativi nulla-osta da parte degli enti competenti (ANAS, Provincia Regione, ecc.). Tutte le installazioni di insegne di esercizio negli immobili sottoposti al vincolo storico – monumentale sono soggetti al preventivo nulla-osta della Soprintendenza (D.Lgs n. 42/2004). Il richiedente ha l'obbligo di verificare l'esistenza del Decreto di vincolo.

La DIA deve essere presentata all'Ufficio Tecnico – Edilizia Privata, in conformità all'apposita modulistica e corredata dalla documentazione sotto elencata. Il richiedente deve asseverare che le opere da realizzare sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti. La Denuncia Inizio Attività è corredata dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori.

Qualora, a seguito dell'istruttoria eseguita dal Responsabile del procedimento, l'installazione non risulti conforme al presente Piano, il Responsabile deve comunicare al richiedente il motivato diniego, entro il termine perentorio 30 giorni dal deposito della DIA al protocollo dell'Ente.

Il responsabile del procedimento, nell'ipotesi in cui, ai fini della conformità dell'installazione al presente Piano, sia necessario apportare modifiche o integrazioni di modesta entità, rispetto al progetto originario, richiede tali modifiche o integrazioni; tale comunicazione sospende il termine perentorio di cui sopra. Qualora i documenti richiesti non saranno presentati nel congruo termine fissato dall'Ufficio, la Denuncia Inizio Attività non acquisterà efficacia e il Responsabile deve comunicare al richiedente il motivato diniego.

Nel caso in cui decorrano 30 giorni dal deposito della DIA al protocollo dell'Ente, senza che sia emanato alcun atto di cui sopra, la DIA diviene efficace e il richiedente è legittimato ad effettuare l'installazione, previo ritiro della DIA debitamente convalidata dal Responsabile. La DIA è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a 3 anni. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova denuncia. L'interessato è tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione lavori.

Qualora l'intervento sia sottoposto ad un vincolo, la cui tutela non compete all'Amministrazione comunale, il termine di 30 giorni sopra indicato è sospeso fino al rilascio del parere di competenza; in caso di parere negativo, la denuncia è priva di effetti.

Ultimato l'intervento, il progettista o il tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia inizio attività.

Documentazione a corredo della D.I.A.

Il soggetto interessato all'installazione di impianti pubblicitari deve presentare denuncia inizio attività allegando in duplice copia (qualora l'installazione sia subordinata al parere di altri enti, deve essere prodotta ulteriore nr. 1 copia per ciascun ente interessato):

- relazione tecnica, con la descrizione della tipologia del mezzo pubblicitario;
- estratto di mappa;
- estratto della zonizzazione P.R.G.
- planimetria in scala adeguata dell'ubicazione del mezzo pubblicitario;
- vista a colori del mezzo pubblicitario in scala adeguata minimo 1:20, opportunamente quotata e con l'indicazione dei materiale impiegati;
- prospetti del fabbricato o manufatto con l'esatta ubicazione dei mezzi pubblicitari da collocare;
- documentazione fotografica comprendente anche le adiacenze urbane;
- autocertificazione (redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) con la quale il richiedente attesti che il mezzo pubblicitario che si intende collocare sarà posto in opera in modo da garantire la stabilità e la conformità alle norme vigenti a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone, e che gli eventuali impianti o circuiti elettrici installati saranno realizzati in conformità alla vigente normativa in materia, nonché alle norme CEI (art. 112 e art. 113 del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001).
- atto di assenso all'installazione dell'impianto pubblicitario del proprietario/ri dell'area o dello stabile; se installato su parti comuni condominiali, in alternativa all'autorizzazione di ciascun avente diritto, può essere prodotto l'atto di assenso dell'Amministratore di condominio;
- attestazione dell'avvenuto versamento dei diritti di segreteria nella misura prevista da ciascun ente (Comune, Provincia, ANAS, F.F.S. ecc.), per il rilascio del nulla osta di competenza;
- provvedimento autorizzativi dell'intervento edilizio in corso di validità, per gli impianti temporanei di cantiere.

Art. 14 VARIAZIONI

Ogni variazione del messaggio pubblicitario, che non comporta modifiche al mezzo pubblicitario riguardanti : l'ubicazione, e/o le dimensioni, e/o le caratteristiche costruttive, e/o la tipologia e/o la superficie pubblicitaria, non è soggetta ad alcun provvedimento autorizzativo, salvo la comunicazione scritta delle modifiche ed eventuale regolarizzazione dei tributi sulla pubblicità.

Qualora invece sia variato anche uno solo dei citati parametri, la variazione deve essere autorizzata, così come previsto dal precedente art.13.

Art. 15 CONCESSIONI A SOGGETTI PRIVATI.

L'Amministrazione Comunale può concedere a soggetti privati, mediante lo svolgimento di apposita procedura ad evidenza pubblica, la possibilità di collocare sul territorio comunale, su beni di proprietà comunale o dati in godimento dal Comune, o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, appositi impianti pubblicitari, anche con valenza di pubblica utilità.

La pubblicità effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento dal Comune, o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, comporta, oltre alla corresponsione dell'imposta di pubblicità il pagamento del canone di concessione, nonché del canone per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche ove applicabile.

Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

- a) verificare periodicamente il buono stato dell'impianto pubblicitario;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari per il mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- c) adempiere nei termini prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune.

Art. 15 bis INSTALLAZIONE CARTELLI INFORMATIVI DI PUBBLICA UTILITA'

Possono essere collocati sul territorio comunale, appositi cartelli informativi, con scopi di pubblica utilità, riconosciuti dalla Giunta Municipale, la quale valuta il progetto presentato e fornisce eventuali indirizzi in merito. L'installazione è subordinata al rispetto dell'atto di indirizzo di competenza della Giunta e all'osservanza della procedura amministrativa dettata dall'art. 13 del presente Regolamento.

Art. 16 CARTELLI DA CANTIERE

In deroga a quanto stabilito dall'art. 13, nel caso di recinzioni per cantieri e simili, sono ammesse, nel rispetto dei limiti fissati in via generale dal piano per l'installazione degli impianti pubblicitari, le collocazioni di posters per affissioni di manifesti nel formato standard di metri 5 per 2.5, nonché di tabelle affissive nel formato standard di centimetri 140 per 200; alla fine dei lavori di costruzione del fabbricato, i cartelli da cantiere dovranno essere rimossi.

La larghezza totale netta dei supporti affissivi, che dovranno aderire alla struttura di recinzione e non potranno essere illuminati, non potrà in nessun caso eccedere un terzo del prospetto sulla recinzione cui aderiscono; ciascun supporto affissivo dovrà essere munito in permanenza di contrassegno identificativo, rilasciato all'atto dell'autorizzazione, dall'Amministrazione comunale.

La copertura dei ponteggi utilizzati per lavori edili su edifici può servire alla diffusione di messaggi pubblicitari pittorici, anche illuminati, per non oltre il 50 per cento della superficie totale quando trattasi di edifici di culto, immobili vincolati, o immobili ricadenti in zone vincolate (D.Lgs n. 42/2004), a condizione che venga riprodotto, integralmente e a copertura totale dei ponteggi, il prospetto dell'immobile soggetto ai lavori, o siano adottate soluzioni idonee per la schermatura visiva dei ponteggi stessi.

Art. 17 VERIFICHE PERIODICHE E REVOCHE

Le insegne, le targhe e i pannelli d'esercizio, i cartelli pubblicitari, le tende solari e gli altri mezzi pubblicitari sono soggetti a periodici accertamenti sul loro stato di conservazione.

Qualora venga accertato che lo stato di conservazione non sia più rispondente alle esigenze di estetica e di statica, o risulti il venire meno dell'interesse all'esposizione da parte del titolare dell'autorizzazione, l'Amministrazione Comunale potrà revocare l'autorizzazione ed ordinare la rimozione del mezzo pubblicitario, con obbligo, esteso se necessario al proprietario dell'immobile, di restituzione in pristino.

Trascorso inutilmente il termine assegnato, l'Amministrazione comunale procederà alla rimozione coattiva, addebitando agli interessati tutte le spese sostenute per l'intervento, decorsi sei mesi dal quale il materiale rimosso potrà essere smaltito.

Art. 18 RIMOZIONI DEI MEZZI ABUSIVI

L'Amministrazione comunale ordina la rimozione di insegne, targhe, pannelli, tende solari ed ogni altro mezzo pubblicitario collocati abusivamente nel territorio comunale; in caso di inottemperanza l'Amministrazione comunale provvederà a rimuovere, addebitando ai responsabili, previa contestazione delle relative infrazioni, le spese sostenute per la rimozione.

Il materiale abusivamente installato può essere, con atto dell'Amministrazione comunale, sequestrato a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, dell'importo dell'imposta evasa, nonché dell'ammontare delle relative sanzioni.

Art. 19 SANZIONI AMMINISTRATIVE E OBBLIGO DI RIMOZIONE

Per le violazioni alle norme del presente regolamento, tra le quali in particolare l'installazione o l'esposizione di impianti pubblicitari o di tende solari in mancanza di procedura amministrativa nonché l'inosservanza del piano generale degli impianti, si applicano sanzioni amministrative previste dalla legge.

Sarà altresì sanzionabile, in misura ridotta, la collocazione o l'esposizione di insegne, cartelli, tende solari ed altri mezzi pubblicitari autorizzati, nel caso in cui non sia stata previamente ritirata la D.I.A. convalidata dall'Ufficio competente (atto da conservarsi in originale o in copia presso l'esercizio) o nel caso in cui lo stesso atto non venga esibito agli agenti accertatori, al momento del loro sopralluogo.

Per gli illeciti amministrativi sopra descritti, sono solidalmente responsabili la ditta per conto della quale viene effettuata la pubblicità e la ditta che ha realizzato l'installazione.

L'irrogazione delle sanzioni amministrative ha luogo mediante apposito atto amministrativo.

ART. 20 NORMA TRANSITORIA

Prescrizioni relative ai mezzi pubblicitari esistenti alla data di approvazione del Piano, non autorizzati o realizzati in difformità al provvedimento autorizzativo:

a) se conformi al presente Piano:

Potranno essere autorizzate in sanatoria, sulla base di domanda presentata entro 12 (dodici) mesi dall'entrata in vigore del presente Piano. La domanda dovrà essere corredata dalla documentazione di cui all'art. 13 e contenere la dichiarazione relativa alla data di installazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Il rilascio dell'autorizzazione in sanatoria è subordinato:

- al versamento della eventuale sanzione amministrativa (C.d.S.);
- al versamento di una oblazione pari al doppio della somma dovuta sulla base delle tariffe vigenti al momento della presentazione della domanda, a decorrere dalla data dell'installazione con un minimo di 24 (ventiquattro) mesi. Da tale oblazione potrà essere dedotto, a richiesta del debitore e dietro presentazione di ricevuta, l'ammontare di eventuali pagamenti di imposte effettuati nello stesso periodo allo stesso titolo. In assenza di domanda di sanatoria, l'Amministrazione applica al proprietario una sanzione pari a sei volte l'oblazione come sopra determinata.

b) se non conformi al presente Piano e alle normative vigenti:

I mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere alla data di approvazione del Piano, se difformi, devono essere adeguati al presente Regolamento nel momento in cui siano oggetto di variazioni, con osservanza della procedura autorizzativa prevista dal precedente art. 13.